

rivista di diritto privato

3 anno XXV - luglio/settembre 2020

Comitato scientifico

Giorgio De Nova

Enrico Gabrielli

Natalino Irti

Pietro Rescigno

Paolo Spada

Giuseppe Vettori

Direzione

Giorgio De Nova

Massimo Franzoni

Enrico Gabrielli

Pietro Antonio Lamorgese

Raffaele Lener

Edoardo Marcenaro

Giuseppe Minniti

Stefano Pagliantini

Vincenzo Roppo

Giuliana Scognamiglio



**CACUCCI
EDITORE**

rivista di diritto privato

Pubblicazione trimestrale

Editrice: Cacucci Editore S.a.s.

Via D. Nicolai, 39 – 70122 Bari (BA)

www.cacuccieditore.it – e-mail: riviste@cacuccieditore.it

Telefono 080/5214220 – Fax 080/5234777

Direttore responsabile: Nicola Cacucci

Comitato scientifico: Giorgio De Nova, Enrico Gabrielli, Natalino Irti, Pietro Rescigno, Paolo Spada, Giuseppe Vettori

Direttore: Giorgio De Nova

Direzione: Giorgio De Nova, Massimo Franzoni, Enrico Gabrielli, Pietro Antonio Lamorgese, Raffaele Lener, Edoardo Marcenaro, Giuseppe Minniti, Stefano Pagliantini, Vincenzo Roppo, Giuliana Scognamiglio

Comitato di valutazione scientifica: Pietro Abbadesse, Fabio Addis, Maria Teresa Alvarez Moreno, Franco Anelli, Ciro Caccavale, Roberto Calvo, Carmelita Camardi, Cristina Campiglio, Paolo Carbone, Donato Carusi, Angelo Chianale, Alessandro Ciatti, Mario Cicala, Nicola Cipriani, Paoloefisio Corrias, Carlos De Cores, Francesco Delfini, Enrico del Prato, Angelo Federico, Luis Leiva Fernández, Giovanni Furguele, Andrea Fusaro, Gregorio Gitti, Carlo Ibba, Raffaele Lener, Francesco Macario, Vincenzo Meli, Enrico Minervini, Massimo Miola, Salvatore Monticelli, Romulo Morales Hervias, Mario Notari, Gustavo Olivieri, Fabio Padovini, Pascal Pichonnaz, Paolo Pollice, Giuseppe B. Portale, Vincenzo Ricciuto, Davide Sarti, Michele Sesta, Michele Tamponi, Federico Tassinari, Daniela Valentino, Gian Roberto Villa, Lihong Zhang, Andrea Zoppini.

Comitato editoriale: Giorgio Afferni, Andrea Azzaro, Ernesto Capobianco, Lisia Carota, Matteo Dellacasa, Fabrizio di Marzio, Massimo Di Rienzo, Amalia Diurni, Aldo Angelo Dolmetta, Fiorenzo Festi, Antonio Fici, Giancarlo Laurini, Giorgio Lener, Renato Marini, Giacomo Oberto, Paolo Pardolesi, Andrea Pisani Massamormile, Mariano Robles, Rita Rolli, Renato Rordorf, Luigi Salamone, Luigi Salvato, Laura Schiuma, Maurizio Sciuto, Marco Tatarano, Giovanni Maria Uda, Carlo Venditti, Francesco Venosta, Fabrizio Volpe

Redazioni

Roma: Maria Barela, Marco Nicolai, Benedetta Sirgiovanni

Bari: Adriana Addante, Claudia Morgana Cascione

Autorizzazione Tribunale di Bari n. 16 Reg. Stampa del 16/04/2009. Num. R.G. 1500/2009 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – D.L. 335/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1.

Abbonamenti: Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono rinnovati per l'anno successivo se non disdetti entro la scadenza a mezzo di semplice lettera o e-mail.

Abbonamento annuale: Italia € 135,00 – Estero € 270,00.

Prezzo singola copia: € 38,00.

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'invio di corrispondenza: Cacucci Editore S.a.s. – Redazione, Via Nicolai, 39, 70122 Bari.

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

Cacucci Editore S.a.s. – Servizio clienti,

Via Nicolai, 39, 70122 Bari.

Tel. 080/5214220, Fax 080/5234777,

e-mail: riviste@cacuccieditore.it

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informativa ex art. 13 Codice Privacy ed ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 27 aprile 2016 numero 679 ("GDPR")

L'informativa completa è disponibile e scaricabile dal sito ufficiale della Rivista (<http://www.rivistadirittoprivato.it>).

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICATI

La valutazione di tutti i contributi oggetto di pubblicazione viene effettuata in totale anonimato secondo il sistema "double blind", in osservanza di quanto prevede il Regolamento ANVUR, da un soggetto terzo, di volta in volta, individuato dalla Direzione, secondo le sue specifiche competenze nelle aree tematiche di pertinenza del contributo sottoposto a valutazione nell'ambito del Comitato di Valutazione composto da soggetti autonomi rispetto agli Organi della Rivista. Solo in casi eccezionali la Direzione assume direttamente la responsabilità della pubblicazione segnalando la circostanza e le relative motivazioni in una nota nella prima pagina del contributo.

L'Autore di uno scritto che aspiri ad essere pubblicato in questa Rivista deve inviare il proprio lavoro alla Redazione, la quale svolgerà un esame preliminare concernente:

- la attualità del contributo;
- la pertinenza dell'argomento oggetto del contributo con le materie trattate dalla Rivista.

In caso di accettazione del contributo per la sottoposizione alla procedura di referaggio, il Direttore, o un componente della Direzione, invia il contributo ad uno o più esperti del tema trattato, designati preferibilmente fra i componenti del Comitato di Valutazione.

Il revisore (o i revisori) formulerà (o formuleranno) il proprio giudizio, tenendo conto dei seguenti parametri:

- correttezza e coerenza dell'impostazione metodologica;
- originalità dello scritto;
- adeguatezza della bibliografia e della giurisprudenza citate;
- chiarezza espositiva.

Sulla base di tali parametri, l'esito del referaggio può comportare: un giudizio di idoneità alla pubblicazione senza modifiche; un giudizio di idoneità alla pubblicazione, subordinato al previo apporto di modifiche e/o integrazioni (che verranno indicate all'Autore); un giudizio di non idoneità alla pubblicazione.

In caso di giudizio discordante fra più revisori, la decisione finale verrà assunta dal Direttore.

In caso di contributi provenienti da Autori di particolare fama o prestigio, il Direttore, sotto la sua responsabilità, può decidere di pubblicare il contributo, senza sottoporlo alla procedura di referaggio.

Regole per l'autore soggetto a revisione: ciascun autore che invia un articolo deve segnalare se il proprio nome è presente nelle proprietà nascoste del file; indicare quali parti dell'articolo potrebbero rivelare la sua identità e mettere in evidenza la presenza nelle note di eventuali rimandi alle proprie opere.

CODICE ETICO

Il **Codice Etico** è disponibile e scaricabile dal sito ufficiale della Rivista (<http://www.rivistadirittoprivato.it>).

rivista di diritto privato

2020

Comitato scientifico

Giorgio De Nova

Enrico Gabrielli

Natalino Irti

Pietro Rescigno

Paolo Spada

Giuseppe Vettori

Direzione

Giorgio De Nova

Massimo Franzoni

Enrico Gabrielli

Pietro Antonio Lamorgese

Raffaele Lener

Edoardo Marcenaro

Giuseppe Minniti

Stefano Pagliantini

Vincenzo Roppo

Giuliana Scognamiglio



CACUCCI
EDITORE

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

SOMMARIO 3/2020

Saggi e pareri

Accertamento negoziale e costituzione del titolo dell'acquisto <i>di Giuseppe Minniti</i>	327
Osservazioni preliminari per uno studio sul riutilizzo dei <i>big healthcare data</i> <i>di Nicolò Muciaccia</i>	345
Sulla perdita della cittadinanza europea: da Rottmann a Tjebbes, e poi? <i>di Angela Maria Romito</i>	395
L'assegno di divorzio nell'evoluzione giurisprudenziale <i>di Francesca Zagaria</i>	411
Autorità e autonomia nelle fondazioni: i controlli gestori <i>di Giuliano Zanchi</i>	449

Sulla perdita della cittadinanza europea: da Rottmann a Tjebbes, e poi?

di Angela Maria Romito*

Abstract. The article focuses on the issue of the loss European citizenship in the light of the case law: comparing *Rottman* and *Tjebbes* judgments some critical remarks are outlined. The recent case builds on and extends the scope of a line of existing cases that has started to redefine the relationship between EU citizenship and Member State nationality. The deep analysis of the opinion of Advocate General and of the reasoning of the Grand Chamber is explanatory in offering the Court's vision of what is the core of Union citizenship and the relationship between the rights of free movement and residence, and what they offer in their totality to the individual citizen.

The article also examines the requirement introduced by the Court of Justice that the rules on the loss of nationality must have due regard to the principle of proportionality and allow for an individual examination of the consequences of that loss. Some final remarks concern the post – Brexit landscape and the possible effects of *Tjebbes*'s rule on the protection of the free movement of persons.

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Il caso Rottmann: la competenza della Corte ed il criterio di proporzionalità quale limite alla revoca della cittadinanza. – 3. Sulla valenza autonoma della cittadinanza europea. – 4. Il caso Tjebbes. – 5. Le conclusioni dell'Avvocato generale e la sentenza della Corte: luci ed ombre. – 6. Profili critici. – 7. Conclusioni.

1. La recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Ue resa nel caso *Tjebbes*¹ affronta la delicata questione della perdita della cittadinanza europea a causa di provvedimento statale che, in ottemperanza a quanto indicato dalla legge olandese, ha negato il rinnovo del passaporto alle richiedenti, tutte donne con doppia cittadinanza.

Se il tema, in generale, torna ad esser di rinnovato interesse in questo delicato contesto storico che l'Unione sta vivendo, segnato da rigurgiti nazionalistici e spinte antieuropeiste, la recente sentenza, in particolare, offre una ragione in più per tornare a meditare anche sulla definizione di una cittadinanza "autonoma" dell'Unione europea².

* Ricercatore di Diritto dell'Unione europea presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

¹ Corte di giustizia (Grande sezione), 12 marzo 2019, causa C-221/17, nel procedimento *M.G. Tjebbes c. Minister van Buitenlandse Zaken* ECLI:EU:C:2019:189.

² TRIGGIANI, *La cittadinanza europea per l' "utopia" sovranazionale*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2006, 435 ss.; KOSTAKOPOULOU, *European Union Citizenship and Member State Nationality: Updating or Upgrading the Link?*, in SHAW (ed.), *Has the European Court of Justice Challenged Member State Sovereignty in Nationality Law*, (EUI Working Papers RSCAS 2011/62), 21 ss.

Della perdita della cittadinanza europea (univocamente ed ontologicamente connessa della perdita della cittadinanza nazionale)³ se ne era occupata per la prima volta, circa un decennio fa, la Corte di Lussemburgo nel celebre caso *Rottman*⁴; l'odierna sentenza si pone idealmente in linea di continuità con quella precedente, offrendo nuovi spunti di riflessione, non solo per via delle differenti argomentazioni giuridiche svolte e per il differente grado di intensità attribuito al criterio di proporzionalità, ma soprattutto per i possibili riverberi che discendono dalla sua applicazione.

Dando per scontati la nozione di cittadinanza europea, il suo riferimento normativo e le sue peculiarità⁵, e tralasciando, altresì, l'analisi della copiosa e nota giurisprudenza della Corte di giustizia che nel tempo ha progressivamente ampliato la portata applicativa dell'istituto, arricchendola di contenuti innovativi non previsti nel lontano 1992⁶, nelle pagine che seguono, sulla scorta dell'esame della questione giuridica illustrata in modo parzialmente differente nelle Conclusioni presentate dall'Avvocato generale e nella sentenza emessa dalla Corte, si intende svolgere alcune considerazioni sull'impatto che la decisione potrebbe avere al tempo della Brexit.

2. Come è ben noto nel 2010 la Corte di giustizia, adita in via pregiudiziale, si era pronunciata sulle conseguenze giuridiche della perdita della cittadinanza dell'Unione (e dei diritti e delle libertà fondamentali ad essa associati) derivante dalla re-

³ Per profili internazionalistici v. PANELLA, *La cittadinanza e le cittadinanze nel diritto internazionale*, Napoli, 2008; MARINAI, *Perdita della cittadinanza e diritti fondamentali: profili internazionalistici ed europei*, Milano, 2017.

⁴ Sentenza della Corte di giustizia (Grande sezione), del 2 marzo 2010, causa C-135/08, *Rottmann c. Freistaat Bayern*, ECLI:EU:C:2010:104. Tra i numerosissimi commenti, solo nella dottrina italiana, si vedano ADOBATI, *È possibile che un soggetto diventi apolide e perda lo status di cittadino dell'Unione nel rispetto del principio di proporzionalità*, in *Dir. comun. scambi internazionali*, 2010, 291; BARTOLONI, *Competenza degli Stati in materia di cittadinanza e limiti posti dal diritto dell'Unione europea: il caso Rottmann*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2010, 423; FABBRINI, *La Corte di giustizia europea e la cittadinanza dell'Unione*, in *Giornale dir. amm.*, 2010, 702; NALIN, *Revoca della cittadinanza nazionale e perdita dello status di cittadino dell'Unione*, in *Sud in Europa*, maggio 2010.

⁵ La letteratura sulla cittadinanza europea è sterminata. Senza pretesa di esaustività nel panorama giuridico italiano si rinvia a LIPPOLIS, *La cittadinanza europea*, Bologna, 1994; CARTABIA, *Cittadinanza europea*, in *Enc. Giur.*, IV aggiornamento, Roma, 1995; CONDINANZI, LANG, NASCIMBENE (a cura di), *Cittadinanza dell'Unione e libera circolazione delle persone*, Milano, 2006; TRIGGIANI (a cura di), *Le nuove frontiere della cittadinanza europea*, Bari, 2011; GARGIULO, *Le forme della cittadinanza. Tra cittadinanza europea e cittadinanza nazionale*, Roma, 2012; MORVIDUCCI, *I diritti dei cittadini europei*, III ed., Torino, 2017; VILLANI, *Cittadinanza dell'Unione europea, libertà di circolazione e di soggiorno e diritti fondamentali*, in AA.VV., *L'integrazione europea sessant'anni dopo i Trattati di Roma*, Milano, 2018, 48.

Si ricorda in questa sede solo che è descritta negli artt. 9, par. 1 TUE e 20 e ss. TFUE; che ha carattere derivato perché si stabilisce solo per il tramite dell'appartenenza ad uno degli Stati membri, e che è "aggiuntiva" e non "complementare" a quella nazionale.

⁶ Per un quadro riassuntivo, non a caso secondo la prospettiva di ricerca olandese, v. LANGER, *EU citizenship from the crossborder link to the genuine enjoyment test: understanding the 'stone by stone' approach of the Court of Justice*, in VAN DER HARST, HOOGERS, VOERMAN, *European citizenship in perspective, History, Politics and Law*, 82 ss. Parimenti interessante è la prospettiva d'insieme dell'Avv. Generale MENGOCCHI, *Cittadinanza dell'Unione e il contributo della Corte di giustizia alla precisazione dell'identità dell'Unione*, in BARUFFI (a cura di), *Cittadinanza diversità culturale nello spazio giuridico europeo*, Padova, 2010, 3 ss.

voca (in sé legittima ai sensi del diritto nazionale) della cittadinanza tedesca ad un cittadino austriaco che, avendo perduto la propria cittadinanza a seguito della naturalizzazione tedesca, sarebbe rimasto (a causa del rifiuto austriaco di riconcedergli la propria nazionalità) apolide⁷.

In quell'occasione la Corte, diversamente da quanto sostenuto sia dalla Commissione che da alcuni Stati membri, ha affermato la propria competenza, considerando la questione rilevante per l'ordinamento dell'Unione⁸ sul presupposto implicito che il ricorrente avesse esercitato il proprio diritto di circolazione e soggiorno, così superando, un passaggio assai delicato quale è quello del rispetto della competenza nazionale in tema di attribuzione e revoca della cittadinanza nazionale: pur ribadendo la competenza esclusiva dei Paesi membri in materia rispetto alle situazioni puramente interne⁹ che, cioè, non presentino alcun elemento di estraneità¹⁰ né alcun collegamento con il diritto sovranazionale¹¹, essa ha affermato che comunque, nell'esercizio di tale competenza, gli Stati incontrino il limite del rispetto del diritto comunitario qualora le situazioni ricadano nell'ambito del diritto dell'Unione¹², e che "con tutta evidenza, la situazione di un cittadino dell'Unione che (...) si trova alle prese con una decisione di revoca della naturalizzazione adottata dalle autorità di uno Stato membro, la quale lo ponga (...) in una situazione idonea a cagionare il venir meno dello status conferito dall'art. 17 CE e dei diritti ad esso correlati, ricade, per sua natura e per le conseguenze che produce, nella sfera del diritto dell'Unione"¹³. Nella fattispecie il Collegio giudicante – pur senza indicare in modo esplicito quale fosse l'elemento di estraneità della fattispecie tale da giustificare la sua competenza – ha riconosciuto legittimo il sindacato giurisdizionale della revoca di una naturalizzazione, in quanto incidente sullo *status* di cittadino europeo; dopo aver ribadito che la cittadi-

⁷ ADOBATI, *È possibile che un soggetto diventi apolide e perda lo status di cittadino dell'Unione nel rispetto del principio di proporzionalità?*, in *Diritto comun. scambi internaz.*, 2010, 291-292; MONTANARI, *I limiti europei alla disciplina nazionale della cittadinanza*, in *Dir. pubbl. comp.ed eur.*, 2010, 948-954; BARTOLONI, *Competenza degli Stati in materia di cittadinanza e limiti posti dal diritto dell'Unione europea: il caso Rottmann*, cit., 423.

⁸ V. precedenti conformi sentenze della Corte di giustizia del 2 ottobre 2003, *Carlos Garcia Avello*, causa C-148/02, ECLI:EU:C:2003:539, (spec. punto 31) e del 14 ottobre 2008, causa C-353/06, *Stefan Grunkin e Dorothee Regina Paul*, ECLI:EU:C:2008:559, (punto 16).

⁹ Nessun dubbio che la legislazione sulla nazionalità rimanga una competenza esclusiva degli Stati membri, come ribadito già agli albori dell'era della cittadinanza europea con la Dichiarazione sulla Nazionalità di uno Stato Membro, allegata al Trattato di Maastricht, in GUCE C191, 29 luglio 1992.

¹⁰ Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 1997, *Kari Uecker e Vera Jacquet*, Cause riunite C-64/96 e C-65/96, ECLI:EU:C:1997:285.

¹¹ V. sentenze della Corte del 16 gennaio 1997, causa C134/95, USSL n. 47 di *Biella* (Racc. pag. I195, punto 23); dell'11 ottobre 2001, cause riunite da C95/99 a C98/99 e C180/99, *Khalil e a.* (Racc. pag. I7413, per commento si rinvia a punto 69), e del 25 luglio 2008, causa C127/08, *Metock e a.* (Racc. pag. I6421, punto 77). V. *amplius* MORVIDUCCI, *La cittadinanza europea e il riparto di competenze tra Stati e Unione*, in *I diritti dei cittadini europei*, Torino, 2017, 31 ss., spec. 32.

¹² Invero il principio era già stato affermato in termini generici nelle sentenze del 7 luglio 1992, causa C369/90, *Micheletti e a.*, ECLI:EU:C:1992:295 (punto 10); dell'11 novembre 1999, causa C179/98, *Mesbah*, EU:C:1992:295, del 20 febbraio 2001, causa C192/99, *Kaur*, ECLI:EU:C:2001:106, (punto 19).

¹³ Punto 42.

nanza europea deriva ineludibilmente da quella nazionale, per cui il venir meno della seconda comporta necessariamente la perdita della prima e, pur dopo aver esplicitamente ricordato che in materia di nazionalità, la competenza statale è esclusiva, essa ha, però, puntualizzato – ed è questa la novità – che quando le decisioni delle autorità nazionali incidono sulla condizione di cittadino europeo, quelle decisioni devono essere assunte nel rispetto del diritto dell'Unione (c.d. *due regard for the EU law*) e dei suoi principi generali, tra i quali rientra il principio di proporzionalità¹⁴.

In quel precedente secondo la Corte, la revoca della naturalizzazione, ottenuta in modo fraudolento avrebbe legittimamente potuto portare all'apolidia e alla perdita della cittadinanza dell'Unione, a condizione che la limitazione dei diritti conseguente alla revoca della naturalizzazione fosse proporzionata alla gravità dell'infrazione¹⁵. In altre parole, a giudizio del Collegio, la revoca della naturalizzazione tedesca (e la conseguente perdita di quella europea) dichiarata incompatibile nella specie con il diritto comunitario, sarebbe stata ammissibile – in applicazione del principio di proporzionalità – se fosse stato provato che tale misura fosse risultata necessaria per tutelare un interesse pubblico e proteggere il vincolo di solidarietà e di lealtà, nonché di reciprocità di diritti e doveri che lega uno Stato ai propri cittadini.

Nel giudicare sul delicato confine tra nazionalità e cittadinanza dell'Unione, e tra cittadinanza degli Stati membri e diritti di matrice comunitaria, la Corte oscillava tra il rimettersi alle scelte nazionali e il segnare, tramite il richiamo ai principi di diritto europeo, i confini oltre cui gli Stati membri non possono spingersi (c.d. "riserva")¹⁶. Essa, dunque, introduceva un doppio "test di proporzionalità" rimettendo ai giudici nazionali l'onere di verificare se la decisione di revoca fosse rispettosa del principio di proporzionalità per quanto riguarda le conseguenze sulla situazione dell'interessato in rapporto al diritto dell'Unione e, in aggiunta, se del caso, di esaminare la proporzionalità di tale decisione sotto il profilo del diritto nazionale.

3. La sentenza Rottmann, in sintesi, ha tracciato un nuovo orizzonte di intervento dell'Unione in un settore da sempre di gelosa prerogativa statale, invertendone la pro-

¹⁴ Punto 45. Nel decidere la questione, i giudici di Lussemburgo hanno evocato la precedente giurisprudenza relativa alla determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza: la sentenza del 24 novembre 1998, causa C-274/96, *Bickel e Franz*, ECLI:EU:C:1998:563, punto 17; del 2 ottobre 2003, causa C-148/02, *Garcia Avello*, ECLI:EU:C:2003:539, punto 25; del 12 luglio 2005, causa C-403/03, *Schempp*, ECLI:EU:C:2005:446, punto 19; del 12 settembre 2006, causa C-145/04, *Spagnal/Regno Unito*, ECLI:EU:C:2006:543, punto 78. Essa, infine, rimetteva ai giudici nazionali il compito di verificare se le decisioni statali di revoca della nazionalità fossero proporzionali, cioè adeguate e necessarie rispetto al fine perseguito, punto 62.

¹⁵ I criteri richiamati dalla Corte da considerare nel bilanciamento operato dal giudice statale sono la gravità dell'infrazione commessa dall'interessato, il tempo trascorso tra la decisione di naturalizzazione e la decisione di revoca nonché la possibilità di recuperare la cittadinanza austriaca.

¹⁶ Sul rapporto tra la cittadinanza nazionale e quella dell'Unione europea, si vedano DE GROOT, *The Relationship between the Nationality of the Member States of the European Union and European Citizenship*, in LA TORRE (ed.), *European Citizenship: An Institutional Challenge*, London, 1998, 115; MENGOZZI, *Il rapporto tra la cittadinanza degli Stati membri e la cittadinanza dell'Unione*, in PARISI, FUMAGALLI MERAVIGLIA, SANTINI, RINOLDI (a cura di), *Scritti in onore di Ugo Draetta*, Napoli, 2011, 435.

spettiva: sebbene lo *status* di cittadino europeo, presupponga il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri, la sua tutela non è più subordinata e condizionata alle vicende legate alla attribuzione e revoca della cittadinanza nazionale, ma assume un valore autonomo destinato ad essere garantito anche nei confronti dello Stato di appartenenza, proprio in quanto “*status* fondamentale” dei cittadini degli Stati membri¹⁷.

Invero la Corte, come spesso accade, era stata molto sintetica nelle sue motivazioni, laddove, invece, l'Avvocato generale aveva più diffusamente argomentato la legittima autonomia ed autorità dell'ordinamento europeo, spiegando che, sebbene le due cittadinanze siano intrinsecamente connesse, e l'una sia derivata dell'altra, esse sono concettualmente scisse: mentre la cittadinanza nazionale esprime un particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra lo Stato nazionale e il suo cittadino, quella europea aspira a creare un nuovo rapporto di solidarietà tra gli Stati membri e a sancire l'esistenza di un collegamento di natura politica tra i popoli d'Europa, prescindendo dall'esistenza di un unico popolo e presupponendo, al contrario, che i cittadini dell'Ue per definizione non condividano la stessa nazionalità¹⁸. Così si legge: “È questo il miracolo della cittadinanza dell'Unione: essa rafforza i legami che ci uniscono ai nostri Stati (dato che siamo cittadini europei proprio in quanto siamo cittadini dei nostri Stati) e, al contempo, ci emancipa (dato che ora siamo cittadini al di là dei nostri Stati). L'accesso alla cittadinanza europea passa attraverso la cittadinanza di uno Stato membro, che è disciplinata dal diritto nazionale, ma, come qualsiasi forma di cittadinanza, costituisce il fondamento di un nuovo spazio politico, dal quale scaturiscono diritti e doveri che vengono fissati dal diritto comunitario e non dipendono dallo Stato”¹⁹.

Come già correttamente osservato la cittadinanza europea non è più semplicemente “complementare” rispetto a quella nazionale, ma a questa si “aggiunge” secondo una propria autonoma rilevanza²⁰: “il cittadino europeo diviene in senso proprio soggetto di un ordinamento diverso da quello nazionale, ordinamento da cui deriva

¹⁷ La giurisprudenza sul punto è ormai consolidata. Per la prima volta così indicato nella sentenza del 20 settembre 2001, causa C-184/99, *Grzelczyk*, EU:C:2001:458, punto 31, l'espressione “*status* fondamentale” è stata ribadita nelle decisioni della Corte del 17 settembre 2002, *Baumbast e R*, causa C413/99, EU:C:2002:493, punto 82; del 19 ottobre 2004, *Zhu e Chen*, causa C200/02, EU:C:2004:639, punto 25; dell'8 marzo 2011, *Ruiz Zambrano*, causa C34/09, EU:C:2011:124, punto 41; del 13 settembre 2016, *Rendón Marín*, causa C165/14, EU:C:2016:675, punto 69 e da ultimo nelle sentenza dell'8 maggio 2018, *K.A. e a.*, causa C82/16, EU:C:2018:308, punto 47.

Per un'analisi approfondita dei collegamenti e delle differenze fra cittadinanza nazionale e cittadinanza dell'Unione, v., *ex multis* CLOSA, *Citizenship of the Union and Nationality of the Member States*, in *Common Market Law Review*, 1995, 487.

¹⁸ V. per considerazioni di più ampio respiro WIELER, *The construction of Europe*, Cambridge, 1999, 344 ss.

¹⁹ Conclusioni dell'Avvocato generale presentate il 30 settembre 2009, punto 23. Occorre precisare che l'iter logico seguito dai giudici di Lussemburgo è diverso da quello dell'Avvocato Poireres Maduro che a fondamento della ricevibilità della domanda aveva ritenuto necessario far riferimento al collegamento con l'esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno (punto 11).

²⁰ Sulla diversa sfumatura linguistica, rinveniente dalle successive modifiche dei Trattati istitutivi e indicativa di un diverso “portato” della norma, v. SCHRAUWEN, *European Union Citizenship in the Treaty of Lisbon: Any Change at All*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, n. 1/2008, 59

il suo *status* e davanti ai cui organi può chiedere giustizia nei confronti non solo di singole violazioni di propri diritti, ma anche di decisioni che su tale *status* incidano²¹.

La copiosa e ben nota giurisprudenza successiva ha notevolmente inciso sulla ricostruzione dell'istituto, valorizzandone la natura essenziale e fondamentale atta a garantire un nucleo di diritti che possono essere fatti valere a prescindere dal previo esercizio della libertà di circolazione²², con la conseguenza che ai cittadini europei è stato riconosciuto il godimento dei diritti e delle libertà ricollegate alla cittadinanza dai Trattati, da far valere nei confronti del proprio Paese di origine anche senza essersi mai di lì allontanati. Ed ancora, sempre per via giurisprudenziale, la Corte ha ricollegato alla cittadinanza sovranazionale un'autonoma capacità di inclusione nell'Unione a favore di soggetti che pur non essendo cittadini, beneficino di una forma di inclusione nello spazio giuridico e territoriale dell'Unione²³.

4. Apparentemente in linea di continuità con il caso Rottman, in un contesto di fatto e giuridico differente²⁴, la Corte di giustizia di recente, nel caso Tjebbes ha avuto l'occasione di tornare sul tema del margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri nel fissare le cause di perdita della cittadinanza in applicazione del criterio di proporzionalità. Adita *ex art.* 267 TFUE dal Consiglio di Stato dei Paesi Bassi, è stata chiamata a pronunciarsi circa la compatibilità con il diritto dell'Ue della legge sulla cittadinanza olandese (*Rijkswet op het Nederlanderschap*)²⁵,

²¹ MORVIDUCCI, *Cittadinanza europea*, in *Diritto on line*, Treccani. Parla di "cittadinanza duale" intesa come due distinti status connessi inscindibilmente LIPPOLIS, *op.cit.*, 61.

²² Si fa riferimento al filone giurisprudenziale che ha affrontato il tema dei diritti dei c.d. cittadini statici, quelli cioè che non si siano avvalsi della libertà di circolazione. Per tutti si rinvia a MORVIDUCCI, *I diritti dei "cittadini statici" nella giurisprudenza recente della Corte di giustizia*, in DI STASI (a cura di), *Cittadinanza, cittadinanze, e nuovi status: profili internazionalistici ed europei e sviluppi nazionali*, Napoli, 2018, 241 ss.

²³ La giurisprudenza *Che Zu e Zambrano*, cit.

²⁴ In particolare, dal punto di vista fattuale nella fattispecie in esame non si trattava di una ipotesi di apolidia giacché le tutte le ricorrenti erano bipolidi; inoltre nel caso Tjebbes la perdita dello *status* di cittadino dell'Unione risultava dalla perdita *ipso iure* della cittadinanza di uno Stato membro e non da una decisione individuale di revoca della cittadinanza connessa ad un comportamento fraudolento del soggetto interessato. Ed ancora, sul versante giuridico, attesa l'entrata in vigore della Carte di Nizza del 2000, il fondamento normativo dell'analisi verte anche sul rispetto degli artt. 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue.

²⁵ Per un primo commento al caso Tjebbes si veda BOEKESTEIN, *The CJEU Judgment in Tjebbes: EU Citizenship, the Advent of the Charter, and Implications for the Loss of Nationality after Criminal Conviction*, in *Cambridge International Law Journal*, on line <http://cilj.co.uk>; COUTTS, *Bold and Thoughtful: The Court of Justice intervenes in nationality case law. Case C-221/17 Tjebbes*, in *European Law Blog*; KOCHENOV, *The Tjebbes Fail*, *ivi*, 25 Aprile 2019, 1, reperibile on line www.europeanpapers.eu; ID., *The Tjebbes Fail: Going Farcical about Bulgakovian Truths* in (*Verfassungsblog*, 5 April 2019) <https://verfassungsblog.de/the-tjebbes-fail-going-farcical-about-bulgakovian-truths>; MARIN, *La perdita della cittadinanza europea ai tempi della Brexit: la sentenza Tjebbes*, in *Quaderni cost.*, 2019, 466 ss.; PALLADINO, *Cittadinanza europea, Perdita della cittadinanza nazionale e "due regard" per il diritto dell'Unione europea*, in *Federalismi.it*, 30 ottobre 2019; VAN DEN BRINK, *Bold, but without Justification*, in *European Papers*, 2019, 1; VAN EIJKEN, *Tjebbes in Wonderland: On European Citizenship, Nationality and Fundamental Rights*, in *European Constitutional Law Review*, 2019, 714; C. VLEIEKS, *Tjebbes and Others v Minister van Buitenlandse Zaken: A Next Step in European Union Case Law on Nationality Matters?*, in *Tilburg Law Review*, 2019, 142, reperibile on line.

legge questa, espressione di una ferma scelta politica contraria alla cittadinanza plurima.

Il fatto all'origine della controversia è semplice: tre ricorrenti, dando per scontato di essere (ancora) cittadine dei Paesi Bassi, – e che possedevano una seconda cittadinanza di un Paese extraeuropeo (canadese, svizzera ed iraniana)²⁶ – avevano richiesto agli organi competenti il rinnovo del passaporto nazionale; una quarta ricorrente, figlia di una delle parti del giudizio nella causa principale, di madre olandese e padre svizzero, non appena divenuta maggiorenne aveva richiesto per la prima volta il rilascio dello stesso documento di viaggio²⁷.

Ai sensi della legge nazionale, solo le persone che abbiano la cittadinanza olandese possono richiedere il passaporto olandese; nel caso di specie, le ricorrenti, che per differenti vicende personali erano state cittadine olandesi, presupponendo, ingenuamente ed erroneamente, di essere (ancora) cittadine dei Paesi Bassi avevano inoltrato la domanda all'Autorità competente. Sennonché, avevano appreso della modifica del proprio status e della revoca della propria cittadinanza a seguito del provvedimento di rigetto del Ministero degli Affari esteri²⁸, non avendo ricevuto negli anni precedenti alcuna comunicazione in tal senso da parte dello Stato europeo. L'ufficio competente, infatti, aveva respinto le domande presentate senza neanche esaminarle, sul presupposto che le richiedenti avessero automaticamente perso la cittadinanza nederlandese per aver risieduto ininterrottamente per oltre dieci anni in un Paese terzo²⁹. Contro il rifiuto opposto dall'organo competente esse avevano adito gli organi giurisdizionali interni in tutti i gradi di giudizio.

²⁶ La Signora Tjebbes era nata a Vancouver e possedeva dalla nascita anche la cittadinanza dei Paesi Bassi; la Signora Koopman era nata in Olanda e lì aveva trascorso la propria vita fino al momento del matrimonio con un cittadino svizzero. La sig.ra Saleh Abady nata a Teheran aveva ottenuto anche la cittadinanza dei Paesi Bassi con regio decreto del 3 settembre 1999.

²⁷ Particolare è la vicenda delle due ricorrenti Koopman e Duboux, madre e figlia svizzero-olandesi. La prima, cittadina olandese coniugata con un cittadino svizzero, aveva acquisito automaticamente la nazionalità del marito in applicazione della legge elvetica. La seconda cittadina olandese (e svizzera) *iure sanguinis*, raggiunta la maggiore età aveva presentato, allo stesso tempo della madre, domanda di passaporto presso l'ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Berna (Svizzera). In precedenza, alla sig.ra Duboux non era mai stato rilasciato un passaporto dei Paesi Bassi, ma era stata iscritta, in quanto minorenni, nel passaporto della madre, valido sino al 10 luglio 2005. Ella si è vista negare rilascio del passaporto a causa della perdita della cittadinanza da parte della genitrice.

²⁸ VAN EIJKEN, *Tjebbes in Wonderland*, cit., 716, paragona la situazione delle ricorrenti a quella di Alice nel Paese delle Meraviglie: anche loro come la protagonista del romanzo di Lewis Carroll si sono ritrovate in modo surreale in un nuovo mondo, improvvisamente e di inaspettatamente solo cittadine extraeuropee.

²⁹ Il mancato esame delle singole richieste da parte del Ministero degli Affari esteri avveniva in applicazione degli articoli 15 e 16 della recente legge nazionale sulla cittadinanza, i cui punti salienti sono di seguito indicati: a norma dell'art. 15 la residenza principale per un periodo ininterrotto di dieci anni fuori dai Paesi Bassi ha come conseguenza la perdita automatica della cittadinanza olandese da parte di un maggiorenne. Tuttavia, la decorrenza di tale periodo si considera interrotta se il soggetto sposti in Olanda o in un Paese Ue la propria residenza per almeno un anno; analogamente, vi è interruzione del periodo se l'interessato richieda il rilascio di una dichiarazione sul possesso della cittadinanza dei Paesi Bassi, di un documento di viaggio (passaporto) o di una carta d'identità dei Paesi Bassi. Un nuovo periodo di dieci anni inizia a decorrere dal giorno del rilascio di uno di tali documenti. Inoltre, a norma dell'art. 16 della stessa legge, un minore perde, in linea di principio, la cittadinanza olandese se

Chiamato a pronunciarsi su tali controversie, il Raad van State, ha chiesto alla Corte di giustizia di fornire una interpretazione autentica degli articoli 20 e 21 TFUE, letti alla luce della sentenza Rottmann, nonché dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito CDFUE) ed in particolare di sapere se la perdita *ipso iure* della cittadinanza dei Paesi Bassi sia compatibile con il diritto dell'Unione. Separatamente, il giudice di ultimo grado ha sollevato anche una questione pregiudiziale volta a conoscere se lo *status* di cittadino dell'Unione e l'interesse superiore del minore vietino a uno Stato membro di prevedere che il figlio di detto cittadino perda contestualmente la cittadinanza di tale Stato membro.

Il *thema decidendum* è, dunque, sapere se nel caso di specie, in cui il rifiuto di rilasciare il passaporto olandese era stato deciso in modo generico, senza, cioè, l'esame individuale delle domande di rinnovo del documento, fosse stato rispettato il principio di proporzionalità così come enunciato nel precedente giurisprudenziale del 2010. Vale la pena segnalare che, in una prospettiva invertita, le ricorrenti invocavano il riconoscimento della cittadinanza europea al fine di poter riacquistare quella nazionale.

5. Prima ancora di esprimere qualche considerazione sul provvedimento emesso dai giudici di Lussemburgo, occorre porre ben in chiaro che la sentenza si discosta notevolmente dall'analisi offerta dall'Avvocato generale, risultando oltre che sintetica e oscura anche abbastanza superficiale.

1) Ed infatti, se il Collegio dà assolutamente per scontata la propria competenza – eccezione invero non sollevata da alcuna delle parti –, l'Avvocato generale Mengozzi aveva considerato necessario provarla valutando se l'elemento di rilevanza comunitaria atto a fungere da presupposto per l'applicazione del diritto dell'Ue in una situazione che *prima facie* appare essere meramente “interna” possa consistere esclusivamente nel fatto di possedere una cittadinanza europea³⁰, e se cioè il collegamento con l'ordinamento dell'Unione possa essere solo *ratione personae* e non anche *ratione materiae*.

Orbene, l'occasione è utile per ribadire che l'applicabilità del solo art. 20 TFUE ed il riconoscimento dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta di Nizza, il cui rispetto s'impone a ogni autorità degli Stati membri che agisca nel contesto del diritto dell'Unione, sono garantiti ai destinatari degli atti adottati da una tale autorità indipendentemente da qualsiasi criterio di territorialità³¹ e dunque, la circostanza che le ricorrenti della causa principale risiedessero tutte in un Paese extraeuropeo e che non avessero esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione

suo padre o sua madre perdono tale cittadinanza. Sulle origini e la *ratio* della norma statale v. DE HART, *Loss of Ditch nationality ex lege: Eu Law, gender and multiple nationality*, in <http://globalcit.eu>.

³⁰ In dottrina c'è chi aveva espresso posizioni scettiche CONDINANZI, LANG, NASCIBENE, *Cittadinanza dell'Unione e libera circolazione delle persone*, Milano, 2016, 29.

³¹ Così al punto 43 delle Conclusioni.

non pregiudica l'applicazione del diritto sovranazionale, né fa venir meno la competenza del giudice di Lussemburgo³².

II) Invero, l'Avvocato generale si premura anche di indagare circa la *ratio* sottesa alla legge olandese sulla cittadinanza, valutando separatamente la posizione giuridica di soggetti maggiorenni e minorenni. Diversamente la Corte evita di affrontare il tema, limitandosi asetticamente "a rispettare" le scelte operate dal legislatore dei Paesi Bassi. Ne consegue che la cautela mostrata dal Collegio, tesa a dimostrare il pieno rispetto della competenza statale in materia, è stata anche letta da parte della dottrina come una scelta poco coraggiosa nel rivendicare il valore politico della cittadinanza europea³³, se non proprio una negazione della stessa³⁴.

In particolare, con riferimento alle domande delle ricorrenti maggiorenni, il criterio adottato del legislatore dei Paesi Bassi per definire i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza (la residenza abituale nel territorio dello Stato e il termine decennale ivi indicato), risulta essere, secondo l'Avvocato, ragionevole e proporzionato rispetto al pubblico interesse da tutelare e idoneo a non pregiudicare in modo assoluto la conseguente perdita della cittadinanza europea.

Sul tema la Corte, invece, evita di pronunciarsi "rispettosamente" rimettendosi alle scelte nazionali dei criteri idonei a testimoniare il "*genuine link*"; essa, tuttavia, sposta il fulcro dell'analisi volta a verificare il rispetto del principio di proporzionalità sulle conseguenze che sul piano dell'ordinamento europeo scaturirebbero dal mancato rinnovo del documento di viaggio.

Con riguardo ai minori, secondo la prospettazione dell'Avvocato generale, non risponderebbe al criterio di proporzionalità la legge olandese nella misura in cui presupponga che la qualità di cittadino dell'Unione di un minore sia sistematicamente accessoria a quella di un maggiorenne³⁵. Secondo le argomentazioni svolte, il presupposto a fondamento della norma statale è che l'unità della cittadinanza nella famiglia coincida con l'interesse superiore del minore e che la perdita o l'affievolimento di un legame effettivo di uno dei genitori con i Paesi Bassi – valutato alla luce del criterio di residenza – debba sempre coincidere con analoga degradazione di vincolo di appartenenza da parte del minore. L'art. 16 della legge olandese sulla cittadinanza, in sostanza, non terrebbe in dovuta considerazione l'interesse superiore del minore, il quale non avendo la possibilità di evitare la perdita della cittadinanza dei Paesi Bassi (richie-

³² Nel silenzio della Corte sul punto può forse leggersi l'intento di far passare come assolutamente per scontata la sua competenza.

³³ Così MARIN, cit., 468.

³⁴ In termini decisamente *tranchant* KOCHENOV, *The Tjebbes Fail*, cit.: "(...) In failing to build on the spirit of the law as it stands and *de facto* erasing the long-cherished fundamental nature of the legal status at issue (...)", *contra* VAN EIJKEN, *Tjebbes in Wonderland*, cit, 730, valuta in termini positivi il provvedimento "(...) The judgment of the Court in *Tjebbes* can be applauded for its lenient approach to the proportionality test. (...) The judgment, however, struck an appropriate balance between the interests of the state and of the individuals, so that both interests are guaranteed."

³⁵ In generale sul tema si rinvia a BARUFFI, *La cittadinanza dell'Unione e i diritti di minori nello spazio giudiziario europeo*, in BARUFFI (a cura di), *Cittadinanza diversità culturale nello spazio giuridico europeo*, Padova, 2010, 69.

dendo in modo autonomo il rinnovo dei documenti necessari o scegliendo di risiedere saltuariamente in Olanda), si troverebbe a subire gli effetti privativi scaturenti dalle scelte compiute dal proprio genitore. Ed ancora, sempre a giudizio dell'Avvocato Mengozzi, il criterio dell'unità della cittadinanza nella famiglia non necessariamente risponderebbe all'interesse superiore del minore, il quale rispetto all'ordinamento dell'Ue non è un cittadino di "serie B". I minori non godono della cittadinanza europea derivata da quella dei loro genitori, cittadini europei, ma godono dello *status* di cittadino dell'Unione in modo autonomo e sono titolari, al pari dei maggiorenni, degli stessi diritti che derivano da tale *status*, indipendentemente dal fatto che l'esercizio dei diritti dipenda dalle persone che esercitano la potestà genitoriale³⁶.

Il Collegio, invece, in modo singolare e da taluni definito superficiale³⁷ accoglie acriticamente il criterio dell'unità familiare individuato come pregnante dal legislatore olandese, giungendo alla conclusione paradossale di accettare, senza nulla argomentare, la conseguente perdita della cittadinanza europea da parte di una delle ricorrenti, rea di non aver potuto decidere in autonomia, perché non maggiorenne, come e quando rinnovare il proprio passaporto. Né la minorenni avrebbe potuto, *sua sponte*, rinunciare alla cittadinanza dello Stato terzo³⁸.

III) Ed ancora, con riferimento al doppio test di proporzionalità, l'Avvocato generale ha espresso una posizione parzialmente diversa dalla Corte, argomentando che affinché esso fosse rispettato non sarebbe stato necessario imporre all'autorità nazionale preposta o al giudice interno di prendere in considerazione tutte le circostanze personali specifiche di ogni singolo caso, le conseguenze dirette, indirette o addirittura ipotetiche della perdita della cittadinanza nazionale, perché per questa via si giungerebbe al paradosso di sostituire il pubblico impiegato o il magistrato al

³⁶ Così punto 132 della Conclusioni; diversamente argomentando si giungerebbe, in definitiva, con il pretendere di imporre al giudice nazionale di disapplicare il motivo posto alla base della perdita della cittadinanza scelto dal legislatore nazionale – conformemente al diritto internazionale e senza violare il diritto dell'Unione – in favore di altri criteri di collegamento allo Stato membro interessato, che sono certamente ipotizzabili dal punto di vista teorico o dal punto di vista di un altro Stato membro, ma che il legislatore nazionale non ha considerato pertinenti al fine di dimostrare la conservazione di un legame effettivo con lo Stato membro.

³⁷ Così VAN DEN BRINK, cit., 6 e MARIN, cit., 469.

³⁸ Al riguardo si osserva che in astratto il criterio dell'unità familiare in sé non risulta essere vincente, atteso che potrebbe dar luogo a situazioni di discriminazione all'interno della stessa famiglia tra fratelli di diversa età. Ed infatti ipotizza VAN EIJKEN, *Tjebbes in Wonderland*, 723. "A new legitimate aim is to prevent families from having multiple nationalities and to preserve the unity of the family. By accepting this aim, the Court granted the member states a great degree of discretion to restrict Article 20 TFEU. That can be criticised in the sense that the unity of the family does not always benefit from the Dutch legislation, since it also creates different nationalities in one family: the children above 18 years old will keep their Dutch nationality, while their siblings who are not yet 18 years old will no longer be Dutch nationals". Ed ancora si immaginino le paradossali conseguenze derivanti dalla applicazione della legge olandese nell'ipotesi in cui ci fosse un minorenni con doppia nazionalità (di cui una di un Paese terzo, ad esempio norvegese) residente nei Paesi Bassi i cui genitori, come nella causa principale, perdessero la cittadinanza olandese perché residenti in un altro Paese (terzo). Ed ancora diverse sarebbero le conseguenze giuridiche se, nella medesima fattispecie, la seconda nazionalità fosse quella di un Paese dell'Unione.

legislatore e di escludere per via giudiziale l'applicazione della limitazione prevista dalla legge, frutto, invece, di scelte politiche dello Stato³⁹.

In altri termini, un esame dell'autorità nazionale preposta che dovesse tener conto non solo delle circostanze personali che dimostrerebbero che l'individuo ha mantenuto un legame effettivo con il Paese di cittadinanza, (nonostante il criterio prescelto dal legislatore⁴⁰) ma che, secondo una interpretazione estesa del principio di proporzionalità, dovesse considerare anche e soprattutto circostanze personali che si riferissero ad altri fattori di collegamento, quali ad esempio la conoscenza della lingua (olandese), il mantenimento di legami familiari e/o affettivi in tale Stato membro e l'esercizio del diritto di voto alle elezioni statali, sarebbe una interpretazione talmente forzata del principio di proporzionalità che altererebbe il riparto di competenze tra Stati membri e Unione europea giungendo fino a comportare la violazione, da parte dell'Unione, dell'obbligo di rispettare l'identità nazionale degli Stati membri (ex art. 4, par. 2, TUE). Oltre che esporre i singoli ad evidenti situazioni di incertezza giuridica.

L'esame svolto dalle competenti autorità statali dovrebbe, allora, limitarsi, conformemente alla giurisprudenza pregressa⁴¹, a verificare che il provvedimento nazionale in questione, "che ha come conseguenza diretta la perdita della qualità di cittadino dell'Unione, sia idoneo a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di pubblico interesse da esso perseguito e che tale obiettivo non possa essere raggiunto mediante misure meno restrittive, vale a dire che la misura in questione non vada oltre quanto è necessario per il conseguimento di tale obiettivo di pubblico interesse"⁴².

In conclusione, sarebbe rispondente ai canoni indicati dalla giurisprudenza Rottmann una qualsiasi legge nazionale in tema di cittadinanza che prevedesse una misura atta a consentire effettivamente all'interessato il "recupero" della propria cittadinanza in un Paese europeo; di conseguenza un esame astratto, che prescindesse dalla valutazione circa le conseguenze e le circostanze personali che avrebbero l'effetto di escludere l'applicazione dei motivi di perdita della cittadinanza scelti dal legislatore, così come previsto dall'art.15 della legge olandese, sarebbe dunque conforme al principio di proporzionalità⁴³.

Di rimando il Collegio giudicante, ha ritenuto che un criterio basato sulla residenza abituale dei cittadini dei Paesi Bassi per un periodo ininterrotto di dieci anni al di fuori dell'Unione europea può essere considerato come legittimo poiché riflet-

³⁹ A supporto sono richiamati i precedenti *Rottmann* e la sentenza della Corte del 6 ottobre 2015, *Delvigne*, C650/13, EU:C:2015:648, che riguardava l'applicazione di una normativa nazionale che aveva l'effetto di privare automaticamente un cittadino dell'Unione, condannato a una sanzione penale, del diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo.

⁴⁰ Nella fattispecie il criterio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c, della legge sulla cittadinanza dei Paesi Bassi.

⁴¹ In tal senso, vedi sentenze del 22 dicembre 2010, *Sayn-Wittgenstein*, causa C208/09, EU:C:2010:806, punti 90 e 93 e del 2 giugno 2016, *Bogendorff von Wolffersdorff*, causa C438/14, EU:C:2016:401, punti 72 e 74.

⁴² *Ivi*, punto 82.

⁴³ Rispettivamente il diritto della vita familiare in combinato disposto con l'obbligo di tener conto dell'interesse superiore del minore. Punto 91 delle conclusioni.

te l'assenza di tale legame effettivo⁴⁴. Tuttavia, la perdita automatica della cittadinanza di uno Stato membro sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalità se le norme nazionali pertinenti non consentissero, in nessun momento, un esame individuale delle conseguenze che tale perdita comporta, per gli interessati, sotto il profilo del diritto dell'Unione (c.d. *ancillary individual examination*).

Infatti, secondo la Corte, le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali competenti devono poter esaminare, in via incidentale, le conseguenze di tale perdita di cittadinanza e, se del caso, far riacquistare retroattivamente la cittadinanza all'interessato, in occasione della domanda, da parte di quest'ultimo, di un documento di viaggio o di qualsiasi altro documento che attesti la sua cittadinanza⁴⁵.

La Corte⁴⁶ aggiunge che, nell'ambito di tale esame di proporzionalità, le autorità nazionali competenti e, se del caso, gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti ad assicurarsi, in particolare, che la perdita di cittadinanza sia conforme al rispetto degli articoli 7 e 24 par. 2 della CDFUE⁴⁷.

È la stessa Corte ad indicare i criteri sostanziali della valutazione, segnatamente: la limitazione nell'esercizio della libertà di circolazione e di risiedere nel territorio di un Paese membro, la difficoltà di viaggiare nei Paesi Bassi o in un altro Stato Ue al fine di mantenere un legame familiare o esercitare o avviare una attività professionale, la facoltà di rinunciare alla ulteriore cittadinanza ed il diritto alla protezione consolare⁴⁸.

6. Così descritti i differenti percorsi logico – argomentativi dell'Avvocato generale e dei giudici del Collegio, è opportuno svolgere qualche considerazione sulla pro-

⁴⁴ Va segnalato che una delle ricorrenti, cittadina iraniana e anche olandese non avrebbe in ogni caso potuto rinunciare alla cittadinanza iraniana a favore di quella dei Paesi Bassi perché non consentito dalla legge di quel Paese; ed ancora un'altra ricorrente cittadina olandese aveva acquisito in modo automatico, per via del suo matrimonio la cittadinanza di un Paese terzo (svizzera), senza potersi opporre.

⁴⁵ Suscita perplessità siffatta impostazione, giacché di fatto altera, fino a capovolgere, il rapporto tra Stato e cittadino. Se si considera la cittadinanza nazionale quale espressione più alta di un legame biunivoco che lega Stato e cittadino, fondato su un vincolo di reciprocità, di diritti e doveri, non si vede il perché debba essere solo il cittadino a "rincorrere" lo Stato e non anche quest'ultimo a fornire compiuta comunicazione della imminente revoca della nazionalità. Sembra quasi che l'individuo sia in un rapporto di soggezione, onerato dal fornire la prova del proprio senso di appartenenza. Così KOCHENOV, *The Tjebbes Fail: Going Farical about Bulgakovian Truths*, cit..

⁴⁶ Conformemente alla giurisprudenza pregressa del 10 maggio 2017, causa C-133/15, *Chavez*. Si rinvia a VAN EIJKEN, PHOA, *The scope of Article 20 TFEU clarified in Chavez-Vilchez: are the fundamental rights of minor EU citizens coming of age?*, in *European Law Review*, 2018, 949.

⁴⁷ Così paragrafi 40-45 della sentenza. La legittimità della perdita della cittadinanza in uno Stato membro in siffatte situazioni è inoltre supportata dalle disposizioni degli artt. 6 e 7, par. 3 ss. della Convenzione ONU sulla riduzione dei casi di apolidia adottata il 30 agosto 1961. Tale legittimità, secondo il giudice *a quo*, è ulteriormente rafforzata dal fatto che, ai sensi dell' art.15, par. 1., lett. c) della legge olandese sulla cittadinanza, se la persona interessata chiede entro il periodo di 10 anni il rilascio di una dichiarazione sul possesso della cittadinanza dei Paesi Bassi, di un documento di viaggio o di una carta d'identità dei Paesi Bassi ai sensi della legge sui passaporti, il legislatore olandese considera che tale persona intenda così mantenere un legame affettivo con il proprio Paese.

⁴⁸ *Ivi*, par. 46. A ben vedere tali criteri apparentemente condivisibili, sono del tutto irrilevanti perché farebbero dipendere il riconoscimento della cittadinanza nazionale dall'esercizio di diritti che potrebbero discendere dallo status di cittadino. Così. D. KOCHENOV, cit.,16.

nuncia. In primo luogo, si osserva una certa incoerenza: pur volendo la Corte mantenere un *self restraint* rispetto alle scelte politiche compiute dagli Stati membri nella materia *de quo*, di fatto, essa interviene in modo molto incisivo all'interno della organizzazione nazionale non solo imponendo alle autorità amministrative e giurisdizionali un obbligo procedurale, non previsto dalla legislazione interna, ma anche indicando in modo particolareggiato i criteri cui ispirarsi nel loro operato⁴⁹.

In virtù del “*double proportionality test*”, la Corte, considerata in astratto conforme la norma nazionale all'ordinamento Ue, rimette alla valutazione delle autorità nazionali competenti, anche nell'ipotesi di perdita *ipso iure* della cittadinanza, la ulteriore verifica circa le conseguenze della revoca. Esse dovranno ponderare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato, e la automatica conseguente perdita dello *status* di cittadino dell'UE e dei diritti che ne discendono, sia rispettosa del principio di proporzionalità per quanto concerne le conseguenze che essa determina sulla situazione dell'interessato (e, se del caso, dei suoi familiari) sotto il profilo del diritto dell'UE⁵⁰.

Oltre che essere, da un punto di vista pratico, una ingiustificata ingerenza nella modalità di attribuzione/revoca della cittadinanza nazionale, destano anche preoccupazione le conseguenze che potrebbero scaturire dall'aver degradato l'essenza del processo di integrazione europea ad una “procedura burocratica” giacché siffatta “procedimentalizzazione” potrebbe dar luogo all'incremento di decisioni di de-naturalizzazione e potrebbe anche creare situazioni di discriminazione. Ed infatti, le modalità di espletamento dei diversi “procedimenti” attraverso cui le autorità preposte nei singoli ordinamenti interni potranno valutare (alla luce del principio di proporzionalità) se revocare o riconfermare la cittadinanza nazionale, si potranno ripercuotere inevitabilmente sulla possibilità di ottenere o perdere con minore o maggiore facilità la cittadinanza europea con conseguenze a volte “aberranti” o comunque contraddittorie⁵¹.

Lascia perplessi, inoltre, la assoluta assenza tra i criteri menzionati dalla Corte di qualsiasi riferimento all'esercizio dei diritti politici⁵² che sono a corredo della cittadinanza europea, e che anzi ne manifestano meglio la tensione verso una prospettiva costituzionale in quanto in grado di accomunare una collettività sulla base della “appartenenza”⁵³.

⁴⁹ Giustamente la sentenza è stata definita “additiva”, MARIN, cit., 468. Critico COUTTS, *Bold and Thoughtful*, cit. sul fatto che la Corte, se per un verso si mostra rispettosa della sovranità statale, per l'altro “at the same time imposed very detailed procedural requirements on the exercise of that competence”.

⁵⁰ Discorre di doppio momento valutativo del controllo di conformità della misura che determina la perdita della cittadinanza nazionale rispetto al diritto dell'UE, uno di dimensione “astratta” e l'altro di dimensione “concreta” PALLADINO, *Cittadinanza europea, Perdita della cittadinanza nazionale*, cit., 12.

⁵¹ L'esigenza di provvedere a qualche forma di armonizzazione delle legislazioni statali circa i criteri di attribuzione e revoca della cittadinanza nazionale era stata prospettata da O'LEARY, *Nationality Law and Community Citizenship: a tale of two Uneasy Bedfellows*, in *Yearbook of European Law*, 1992, 353. V. anche TRIGGIANI, *La cittadinanza europea*, cit., 450.

⁵² Non sono considerati neanche i rapporti di dialogo con le istituzioni europee.

⁵³ Sul significato politico e giuridico della cittadinanza europea v. per tutti TRIGGIANI, *La cittadinanza europea per l'“utopia” sovranazionale*, cit., 435 ss.

Appare dunque evidente che nell'affrontare il tema della cittadinanza europea la Corte nel caso in esame si sia mossa in una prospettiva ben più limitata rispetto a quanto delineato nella copiosa giurisprudenza pregressa: omettendo di inquadrare i termini della questione in una visione costituzionalmente autonoma, essa tradisce i confini del proprio pensiero relegando lo *status* di cittadino europeo alla mera somatoria delle libertà del mercato, secondo una visuale puramente privatistica⁵⁴. Essa dunque finisce per considerare *de plano* legittima la *ratio* sottesa alla revoca o perdita della cittadinanza, evidentemente in ossequio alla esclusiva titolarità in capo agli Stati membri di tale potere⁵⁵. Sul punto è indubbio che vi sia un netto passo indietro rispetto al caso Rottmann.

Nel difficile compito di giudicare il confine tra cittadinanza nazionale e cittadinanza europea, pare che la Corte non abbia saputo gettare il cuore oltre l'ostacolo; quel che appare carente in *Tjebbes* è uno slancio verso un più alto e pregnante significato "dell'essere cittadino europeo", inteso cioè quale essere parte di un processo di unificazione che non rinnega le diverse identità, anzi le valorizza trovando una sintesi più elevata⁵⁶. Al contrario, nel caso di specie, il tutto sembra essere semplificato nella equazione che l'assenza di un *genuine link* (rappresentato dal rinnovo del passaporto prima della sua scadenza) con un Paese dell'Ue sia elemento sufficiente per giustificare la perdita della cittadinanza europea⁵⁷.

In ultimo, non si può sottacere che la pronuncia *Tjebbes* crea, di fatto, una discriminazione tra categorie di cittadini: tra coloro che abbiano la sola cittadinanza olandese

⁵⁴ Sempre attuali sono le riflessioni di CAGGIANO, *La "filigrana" del mercato nello status di cittadino europeo*, in TRIGGIANI (a cura di), *Le nuove frontiere della cittadinanza europea*, Bari, 2011, 209 ss., laddove si segnalava una ri-concettualizzazione delle libertà di mercato alla luce della cittadinanza europea nella prospettiva di adattamento alle istanze sociali dei cittadini. Per converso la Corte pare abbia inteso l'Unione europea come un "*common working living space*" accessibile solo per coloro che hanno formalmente lo status di cittadino. Così KOCHENOV, *The Tjebbes Fail: Going Farcical about Bulgakovian Truth*, cit., 1.

⁵⁵ PALLADINO, *Cittadinanza europea, Perdita della cittadinanza nazionale*, cit., 12 in sintesi ed efficacemente osserva che nella valutazione operata dalla Corte di giustizia, il "grande assente" sia proprio il diritto dell'Unione europea, "atteso che il giudizio non è operato alla luce di quest'ultimo."

⁵⁶ COURTTS, *Bold and Thoughtful*, cit. evidenzia che "The absence of any mention of political rights (including local voting rights or the right to participate in a citizens initiative) is notable and gives a very clear indication of the private and professional, as opposed to public and political, nature of Union citizenship".

⁵⁷ La soluzione scelta appare ancor più criticabile se si considera che nel caso di specie il "*genuine link*" è determinato soltanto da un elemento fattuale quale è quello della richiesta di rinnovo del documento di viaggio o più in generale dalla residenza, in palese contrasto con quanto in precedenza deciso nel caso *Micheletti* (sentenza della Corte di giustizia del 7 luglio 1992, causa C-369/90, ECLI:EU:C:1992:295) e *Eman e Sevinger* (sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2006 causa C-300/04, ECLI:EU:C:2006:545). Scettico sulla scelta del criterio della residenza quale parametro di valutazione del legame con uno Stato Membro è anche KOCHENOV, *The Tjebbes fail*, cit., 10 e 11. Contrappone il vettore "*to stay*" presente nella cittadinanza nazionale al vettore del "*to go*", percorso di cittadinanza europea KOCHENOV, *Mevrouw De Jong Gaat Eten: EU Citizenship and the Culture of Prejudice*, in *EUI Working Papers*, 2011, 3, il quale osserva come la logica alla base delle leggi sulla nazionalità e dei requisiti di naturalizzazione sia quella di inserire stabilmente il cittadino nei "confini dello Stato". Al contrario la logica sottesa alla cittadinanza dell'Unione è quella di liberare i cittadini dagli effetti negativi della "*container theory of society*".

dese⁵⁸, coloro che possiedono una seconda cittadinanza di Paesi dell'UE, e coloro che, come nel caso di specie siano anche cittadini di Paesi terzi⁵⁹; essa, dunque, sarebbe destinata ad essere un precedente ingombrante sia per i cittadini britannici, che a seguito della *Brexit* sono a tutti gli effetti considerati cittadini di uno Stato terzo⁶⁰, sia, per converso, per i cittadini di quegli Stati Membri che, come l'Olanda, prevedono la perdita della cittadinanza nazionale per residenza prolungata in uno Stato terzo, laddove Paese terzo è da considerare Regno Unito⁶¹.

⁵⁸ In particolare rileva che il criterio della residenza abituale trova applicazione solo per coloro che posseggono la doppia cittadinanza non per quanti abbiano la sola cittadinanza olandese. Di conseguenza "(...) Si potrebbe affermare che la diversità di trattamento – per quanto concerne la previsione nazionale che si applica agli adulti – operi nella misura in cui lo stesso periodo di tempo trascorso fuori dal territorio dello Stato non fa scattare la perdita della cittadinanza quando si tratta di un soggetto che abbia la sola cittadinanza olandese. La norma è suscettibile di creare una discriminazione tra soggetti in situazioni comparabili, salvo ad individuare la "giustificazione oggettiva" nella necessità di impedire ad alcuni cittadini (quelli aventi la sola cittadinanza olandese) di andare incontro ad apolidia, se fosse loro applicato lo stesso criterio fondato sul "genuine link". Il che giustifica che solo coloro che hanno una doppia cittadinanza necessitano di provare il legame effettivo con lo Stato, andando incontro – in caso di mancata prova – alla perdita della cittadinanza nazionale e, di conseguenza, dello status di cittadino dell'Unione europea." Così PALLADINO, *Cittadinanza europea, Perdita della cittadinanza nazionale*, cit., 15. Riflette polemico KOCHENOV, *The Tjebbes Fail: Going Farcical about Bulgakovian Truth*, che secondo il ragionamento della Corte, un cittadino svizzero-olandese, come la ricorrente Kopman, residente in Svizzera è apparentemente meno europea, di un cittadini olandese in Svizzera.

⁵⁹ Utili spunti di riflessione sono dati da STRUMIA, *Prospettive per l'inclusione dei cittadini di Paesi terzi nell'Unione Europea. Alcune tendenze contrastanti tra cittadinanza dell'Unione e cittadinanza nazionale*, on line <http://workingpapers.iuse.it>.

⁶⁰ Sono già numerosi i giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali olandesi di cittadini britannici residenti in Olanda e un primo tentativo di sollevare un rinvio pregiudiziale teso a conoscere le conseguenze della Brexit per i diritti dei britannici era stato avanzato il 7 febbraio 2018 dal Tribunale distrettuale di Amsterdam in seguito a una causa intentata da una famiglia inglese in merito al mantenimento della cittadinanza e dei diritti dell'UE anche dopo la Brexit. *Williams e a. c. Staat der Nderderlanden e Gemeente Amsterdam*, C/13/640244/KGZA 17-1327. L'ordinanza di rimessione alla Corte è consultabile online <https://waitingfortax.com/2018/02/13/decision-of-the-district-court-in-amsterdam>. Un primo commento è di GARNER, *Does Member State Withdrawal from The European Union Extinguish Eu Citizenship? C/13/640244 / Kg Za 17-1327 of The Rechtbank Amsterdam ("The Amsterdam Case")*, online sul sito <http://europeanlawblog.eu>. Di fatto però la procedura non ha avuto seguito perché bloccata dalla Corte di Appello olandese. Più in generale, per un puntuale approfondimento sul tema della Brexit e della cittadinanza europea tra tanti si rinvia a MARINAI, *La perdita della cittadinanza dell'Unione europea: il caso Brexit*, in DI STASI (a cura di) *Cittadinanza, cittadinanze nuovi status*, cit., 277, e più di recente a PORCHIA, *Citizens'rights in the post Brexit scenario*, in *ERA Forum*, 2019, 585; on line si consulti anche www.eulawanalysis.blogspot.com ed i numerosi post dedicati al tema. Per avere contezza sul dibattito in corso e sulle esperienze della gente comune v. rispettivamente theberxitblog.ideasoneurope.eu e ourbrexit.org.

⁶¹ È balzata gli onori della cronaca la vicenda dei numerosi cittadini dei Paesi Bassi che hanno presentato richiesta di passaporto britannico per acquisire la cittadinanza britannica e poter restare nel Regno Unito anche dopo la Brexit e che potrebbero perdere la loro cittadinanza olandese. <https://www.rd.nl/vandaag/politiek/kabinet-blijf-bij-tegengaan-dubbel-paspoort-1.1416335>. Sul tema v. *amplius* MINDUS, *European Citizenship after Brexit. Freedom of Movement and Rights of Residence*, Cham, 2017; KOSTAKOPOULOU, *Scala Civium: Citizenship Templates Post-Brexit and the European Union's Duty to Protect EU Citizens*, in *Journal of Common Market Studies*, 2018, 854; LANG, *Brexit e cittadinanza europea*, in BARUFFI, ORTINO (a cura di), *Dai Trattati di Roma a Brexit e oltre*, Bari, 2018, 51; BELLAMY, CASTIGLIONE, *From Maastricht to Brexit: Democracy, Constitutionalism and Citizenship in the EU*, London, 2019; ORGAD, LEPOUTRE (eds.), *Should EU Citizenship Be Disentangled from Member State Nationality?*, EUI Working Papers, 2019, reperibile online.

7. Se è vero che la cittadinanza europea scandisce l'avvenuta "mutazione genetica"⁶² della costruzione europea, dalla originaria connotazione mercantile ad una entità di più vasto respiro, fondata su valori solennemente enunciati che pone al centro del processo di integrazione l'individuo, inteso quale cittadino, a noi pare che la sentenza *Tjebbes*, in controtendenza con la pregressa e consolidata giurisprudenza, ometta di compiere la transizione concettuale dalla cittadinanza nazionale a quella sovranazionale⁶³. Essa svela, così, in tutta la sua evidenza lo scollamento tra cittadinanza nazionale e cittadinanza europea e la fragilità della seconda che può essere "cancellata" in base a valutazioni non necessariamente omogenee⁶⁴. In un mal inteso senso di rispetto della competenza statale, nascondendosi dietro un linguaggio lineare nella forma ma nebuloso nei contenuti, la pronuncia esaminata mette in risalto una dissonanza tra appartenenza agli Stati membri e appartenenza all'Unione Europea, finendo così per svilire completamente l'essenza stessa del progetto europeo⁶⁵. Sarebbe stata, al contrario, l'occasione per superare il concetto tradizionale di cittadinanza, collegata alla nazionalità e alla territorialità a favore di una visione più ricca ed evoluta.

Nella continua tensione tra spinte di "apertura" ad un concetto europeo di appartenenza⁶⁶ e scelte di "chiusura" dello Stato nazione la sentenza in esame rappresenta un esempio di "esclusione"⁶⁷, appiattendosi la Corte su parametri di cittadinanza statali che sono a loro volta manifesta espressione di una tendenza protezionistica e preclusiva nell'ambito dei confini domestici. Sarebbe forse stato più coraggioso, soprattutto in un momento storico caratterizzato da pericolose derive sovraniste, dare maggior risalto alla cittadinanza dell'Unione europea proprio perché anche simbolica evidenza del processo di integrazione.

Tralasciando le considerazioni più spiccatamente giuridiche, vale, infine, considerare che, se è vero che la nazionalità contribuisce a plasmare l'identità personale, sembra davvero una aberrazione consentire che le autorità statali attraverso un processo burocratico, e per giunta secondo modalità spesso molto diverse, possano decidere su una porzione della propria personalità e sul senso di comune appartenenza all'Europa.

⁶² NIC SHUIBHNE, *Limits rising, duties ascending: The changing legal shape of Union citizenship*, in *Common Market Law Review*, 2015, 903.

⁶³ VLEIKS, *Tjebbes and Others v Minister van Buitenlandse Zaken*, cit., 146 anche conviene che il caso "(...) demonstrates that the Court was not prepared to take the concept of EU citizenship forward as a status independent from national citizenship".

⁶⁴ KOCHENOV, *The Tjebbes Fail: Going Farical about Bulgakovian Truth*, cit., in termini veementemente critici afferma che "Dutch state simply erases you in some case. Of course your Europeaness goes, too".

⁶⁵ Sintetizza KOCHENOV, *The Tjebbes Fail: Going Farical about Bulgakovian Truth*, "The far-reaching poisonous potential of *Tjebbes* is clear: EU citizenship made dependent on the renewal of a passport before its expiration is NOT a fundamental status of the nationals of the Member States'."

⁶⁶ Discorre di una "dimensione inclusiva" fondata su dinamiche realmente partecipative ai vari livelli TRIGGIANI, *La cittadinanza europea per l' "utopia" sovranazionale*, cit., 473.

⁶⁷ "Not a behaviour one would expect of a constitutional court acting as a truly insightful and responsible custodian of its legal system" per dirla con KOCHENOV, *The Tjebbes Fail*, cit., 9; "Tjebbes should make us wonder whether the judges also feel obliged within the scope of the Treaties" scrive VAN DEN BRINK, *Bod but without justification*, cit., 4.

rivista di diritto privato

CACUCCI EDITORE

Via Nicolai, 39 - 70122 Bari

INTESTAZIONE FATTURA	COGNOME E NOME (O RAGIONE SOCIALE)			
	INDIRIZZO		N. CIVICO	
	CAP	LOCALITÀ	PROV.	
	PIVA (SE NECESSITA FATTURA)		CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO)	
	TEL.		FAX	
	INDIRIZZO DI SPEDIZIONE (se diverso)	COGNOME E NOME (O RAGIONE SOCIALE)		
INDIRIZZO		N. CIVICO		
CAP		LOCALITÀ	PROV.	
ABBONAMENTI	ITALIA		ESTERO	
	☐ abbonamento annuale 2020	☐ abbonamento in versione PDF	☐ abbonamento annuale 2020	☐ abbonamento in versione PDF
	€ 135,00	€ 67,50	€ 270,00	€ 67,50

Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono rinnovati per l'anno successivo se non disdetti entro la scadenza a mezzo di semplice lettera o e-mail.

Magistrati e Uditori giudiziari

Sconto del 30% sull'acquisto dell'abbonamento annuale alla rivista, applicabile rivolgendosi alla Cacucci Editore S.a.s., Via Nicolai, 39 - 70122 Bari, o via Fax al n. 080/5234777 o rivolgendosi al Servizio clienti al n. 080/5214220, o via e-mail riviste@cacuccieditore.it. Nell'ordine d'acquisto i magistrati dovranno allegare fotocopia del proprio tesserino identificativo attestante l'appartenenza alla magistratura e dichiarare di essere iscritti all'Associazione Nazionale Magistrati.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

Arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

Cacucci Editore S.a.s. - Servizio clienti, Via Nicolai, 39 - 70122 Bari
Tel. 080/5214220, Fax 080/5234777, e-mail: riviste@cacuccieditore.it

Egregio abbonato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, La informiamo che i Suoi dati saranno conservati nel database informatico del titolare del trattamento Cacucci Editore Sas. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento, solo per l'invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Cacucci Editore Sas, Via Nicolai, 39 - 70122 Bari.

DATA

FIRMA



CACUCCI EDITORE BARI

Fondata nel 1929

Amministrazione e redazione

Via D. Nicolai 39

70122 Bari

Tel. 080 5214220

Fax 080 5234777

info@cacucci.it

www.cacuccieditore.it

Librerie

Via B. Cairoli 140 - 70122 Bari

Tel. 080 5212550

Via S. Matarrese 2/d - 70124 Bari

Tel. 080 5617175



ISBN 978-88-6611-897-8



9 788866 118978

€ 38,00